

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1342 DEL 15/07/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE N. 996 DEL 27/05/2022 PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA PER APPLICAZIONE SCONTO DEL 5% SULLA TARIFFA PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PET-TAC. ANNO 2022

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1519/22

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, riferisce che:

- con deliberazione n. 996 del 27/05/2022 è stata rinnovata, per l'anno 2022, la convenzione con l'Azienda ULSS n.8 Berica per l'esecuzione di prestazioni di Diagnostica PET-TAC a favore di pazienti provenienti dai Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa, di Asiago e di Santorso;
- la medesima delibera riporta che, con nota prot. n. 46645 del 23/05/2022, è stata richiesta all'Azienda Sanitaria Ulss 8 Berica la disponibilità ad applicare un eventuale sconto sulle tariffe delle prestazioni riguardanti la convenzione oggettivata;
- con nota prot. n. 62961 del 10/06/2022, ns. prot. n. 53110 del 10/06/2022, l'Azienda Ulss n. 8 Berica ha espresso la disponibilità allo sconto del 5% sulla tariffa delle prestazioni relative alla convenzione per Diagnostica PET-TAC a far data dal 01/01/2022;
- con nota prot. n. 71065 del 01/07/2022, ns. prot. n. 59859 del 01/07/2022, l'Azienda ULSS n. 8 Berica ha trasmesso il testo della convenzione deliberata per l'anno 2022, approvato con ritorno deliberativo n. 1069 del 23/06/2022, con applicazione dello sconto del 5%, a far data dal 01/01/2022, sulla tariffa delle prestazioni relative alla convenzione per Diagnostica PET-TAC;
- la convenzione è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda U.L.S.S. e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

In relazione a quanto sopra, il Dirigente propone di approvare, per l'anno 2022, la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica per prestazioni di diagnostica PET – TAC, come modificata con l'applicazione dello sconto del 5% sulla tariffa, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, prevedendo una riduzione dell'impegno di spesa già deliberato di € 7.500,00.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto e condivisa la proposta di cui sopra;

Vista la DGRV n. 428 del 06.04.2017, in materia di livelli essenziali di assistenza;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Visto l'art. 32 della L.R. 09/09/ 1999, n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2022, la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica per prestazioni di diagnostica PET – TAC, come modificata con l'applicazione dello sconto del 5% sulla tariffa, a favore di pazienti provenienti dai Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa, di Asiago e di Santorso, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quale parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per il periodo sopra indicato, ammonta presuntivamente ad € 142.500,00, e trova riferimento nel conto BA1500R00 “Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria” del BEP 2022, Programma di Spesa n.163;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.L.vo 14 marzo 2013, n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con precedente provvedimento n. 43 del 27.1.2010.

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI

DI PRESTAZIONI SANITARIE DI DIAGNOSTICA PET-TAC

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria

Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.

BNVMGS57E59G288F);

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);

PREMESSO CHE

l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato, con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8, la volontà di

avvalersi, anche per l'anno 2021, della collaborazione per l'esecuzione di:

- prestazioni di diagnostica PET-TAC a favore di pazienti provenienti dagli

Ospedali di Bassano del Grappa e Asiago (Distretto 1) e per pazienti

provenienti dall'Ospedale di Santorso (Distretto 2), in quanto non possibili *in*

loco per la mancanza o la limitatezza delle apparecchiature in dotazione e di

personale dipendente qualificato;

- le prestazioni in esame saranno svolte presso l'U.L.SS. n. 8, per cui

l'effettuazione dei trasporti è consentito in tempi brevi e con il minimo

disagio per i pazienti;

- il fabbisogno stimato dall'U.L.SS. n. 7 è, per il Distretto 1, di 25 prestazioni

di diagnostica PET-TAC a trimestre e, per il Distretto 2, di 20 prestazioni a trimestre;

TANTO PREMESSO LE PARTI CONCORDANO

Articolo 1 - Oggetto della convenzione: obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8

1) L'U.L.SS. n. 8 garantisce in favore dei pazienti dell'U.L.SS. n. 7 l'esecuzione delle prestazioni di diagnostica PET-TAC di seguito dettagliate:

- 92.18.6 Tomografia Globale Corporea (PET);
- 92.11.6 Tomoscintigrafia Cerebrale (PET) studio qualitativo;
- 92.18.9 PET-TC.

2) La programmazione delle prestazioni di cui sopra verrà eseguita, previo accordo fra gli Specialisti delle due Aziende, in base a protocolli comuni relativi a:

- indicazioni
- consenso informato alle procedure
- relazione clinica all'accesso
- referto

3) L'U.L.SS. n. 8 si impegna ad individuare una o più giornate, con cadenza settimanale, per l'esecuzione presso la propria sede delle prestazioni oggetto del presente convenzione.

Articolo 2 - Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 7

1. Esclusione dalla mobilità intraregionale delle prestazioni di medicina nucleare succitate per i pazienti inviati dall'U.L.SS. n. 7 a Vicenza;

2. Riconoscimento, per le prestazioni individuate al precedente articolo 1, previa fatturazione delle prestazioni da parte dell'U.L.SS. n. 8, di un compenso pari a quello previsto dal Codice Veneto del Prescrivibile (CVP) in vigore scontato del 5%.

3. le indagini di cui a suddetto articolo 1 sono richieste dall'U.O. di Oncologia o di Chirurgia dell'U.L.SS. n. 7, con richiesta firmata dal Direttore o suo sostituto, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, e autorizzate dal Dirigente Medico dell'U.L.SS. n. 7 o da chi ne fa le veci.

Articolo 3 - Aspetti economici

Le due Aziende concordano che, per le prestazioni oggetto del presente accordo, la tariffa a carico dell'U.L.SS. n. 7 è quella prevista dal Codice Veneto del Prescrivibile in vigore per la Tomografia Globale Corporea (cod. 92.18.6) - PET-TC (cod. 92.18.9) - Tomoscintigrafia Cerebrale (cod. 92.11.6) scontate del 5%.

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono escluse dalla mobilità sanitaria intraregionale.

Articolo 4 - Trasmissione riepiloghi

L'U.L.SS. n. 8 invierà all'U.L.SS. n. 7, per le opportune verifiche, la nota dettagliata delle voci e dei corrispettivi dell'attività, in base alla quale la stessa U.L.SS. n. 8 emetterà regolare fattura nei confronti dell'U.L.SS. n. 7.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

La U.L.SS. n. 7, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento delle proprie attività, nei limiti previsti dal vigente modello regionale, provvedendo all'eventuale liquidazione del danno con risorse proprie in relazione alle attività oggetto del presente accordo.

	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	Le Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. nn. 7 e 8 dichiarano di aver adottato tutte le misure	
	idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto	
	disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .	
	Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all’attività in argomento è	
	l’U.L.SS. n. 7.	
	L’U.L.SS. n. 7, con separato atto, provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8	
	Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti	
	nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente accordo, nei limiti	
	strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo,	
	entro comunque i fini istituzionali dell’ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata	
	normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo	

esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8 – Durata

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2022** al **31/12/2022** e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. n. 8 Berica si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal presente accordo, anche senza preavviso, qualora l'emergenza sanitaria da COVID 19 renda non compatibile la prosecuzione della convenzione con gli impegni di servizio del personale coinvolto.

Articolo 9 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 10 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi della	
	Tariffa parte II allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in	
	modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento	
	Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 12 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì _____,	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"	U.L.SS. n. 8 "Berica"
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Maria Giuseppina Bonavina)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l'art. 6 " <i>Aspetti assicurativi e di sicurezza</i> ".	
	Letto, approvato e sottoscritto.	

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Maria Giuseppina Bonavina)